



TRIBUNALE FEDERALE

DISPOSITIVO con contestuale motivazione breve N. 16

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti ed ascoltati i Procuratori, rilevata la natura documentale e la sostanziale ammissione dei fatti di cui all'incolpazione, ritenendo sussistenti i motivi per l'applicazione della attenuante di cui all'art. 11 lett. a) : " per aver immediatamente l'incolpato rimosso il post in oggetto, nonché per essersi reiteratamente scusato.

P.Q.M.

Il Tribunale delibera l'interdizione del sig. nicola Paragone a mesi 4 per violazione degli artt. 20.1 e 21, con l'attenuante di cui all'art. 11 del Regolamento di Giustizia.

Il Presidente f.f.

Avv. Marco Lupo

Roma 28/03/2024

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28/03/2024

PUBBLICATA

IL 28/03/2024

**Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri**

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it